

N. 01125/2014 REG.PROV.COLL.
N. 00011/1999 REG.RIC.
N. 02510/1999 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 11 del 1999, proposto da:

Gilardoni Sergio, rappresentato e difeso dagli avv. Luigi Ronfini, Franco Zambelli, con domicilio eletto presso lo stesso Avv. Franco Zambelli in Venezia-Mestre, via Cavallotti, 22;

contro

Comune di Montebelluna - (Tv), parte non costituita in giudizio;

Ministero Per i Beni Culturali e Ambientali - Roma - (Rm),
rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Venezia, domiciliataria per legge in Venezia, San Marco, 63;

sul ricorso numero di registro generale 2510 del 1999, proposto da:

Gilardoni Sergio, rappresentato e difeso dagli avv. Franco Zambelli,

Luigi Ronfini, con domicilio eletto presso lo stesso Avv. Franco Zambelli in Venezia-Mestre, via Cavallotti, 22;

contro

Comune di Montebelluna - (Tv), Soprintendenza Beni Ambientali e Archit. del Veneto - (Ve), parti non costituite in giudizio;

Ministero Per i Beni e Le Attivita' Culturali - Roma - (Rm), rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria per legge in Venezia, San Marco, 63;

per l'annullamento,

quanto al ricorso n. 11 del 1999:

del provvedimento comunale 28.10.1998 n. 21756 di diniego concessione edilizia in sanatoria con riferimento a talune delle opere oggetto della medesima.

quanto al ricorso n. 2510 del 1999:

del provvedimento della Soprintendenza Beni Ambientali e Architettonici del Veneto Orientale 12.2.1999 n. 14276/1998-67/1999 di diniego autorizzazione in sanatoria e del provvedimento comunale 9.6.1999 n. 21756.

Visti i ricorsi e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero Per i Beni Culturali e Ambientali - Roma - (Rm) e di Ministero Per i Beni e Le Attivita' Culturali - Roma - (Rm);

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 9 luglio 2014 il dott. Giovanni Ricchiuto e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

Il Sig. Gilardoni Sergio è proprietario di un'unità immobiliare destinata ad abitazione, ricompresa nel fabbricato sito nel Comune di Montebelluna, denominato "Villa del Vescovo", fabbricato che risulta vincolato quale bene di interesse artistico e storico ai sensi della Legge n. 1089/1939 e che, a sua volta, è stato oggetto nel 1991 di un intervento di restauro e risanamento, con suddivisione in più unità abitative.

Il ricorrente afferma che in corso d'opera veniva realizzata l'unione di tre terrazzini con conseguente formazione di un'unica terrazza, manufatto in relazione al quale veniva presentata richiesta di concessione in sanatoria che veniva accolta limitatamente alle modifiche interne.

La stessa concessione in sanatoria veniva tuttavia denegata con riguardo alla terrazza in considerazione di un parere "*contrario all'accorpamento dei terrazzini perché deturpano ulteriormente l'ambiente vincolato dalla legge 1089/1939*".

Detto provvedimento veniva impugnato con il ricorso RG n. 11/1999 in relazione al quale si sosteneva l'esistenza dei seguenti vizi:

1. violazione degli artt. 1 e seguenti della Legge n. 1089/1939, dell'art. 13 della L.n. 47/1985; degli art. 76, 79 e 97 della L. Reg. 61/1985;

eccesso di potere per carenza di presupposto, incompetenza e, ciò, considerando il carattere apodittico della motivazione di parziale rigetto;

2. eccesso di potere per carenza di presupposto, di motivazione, contraddittorietà con precedenti provvedimenti;

3. ulteriore violazione di legge in relazione all'art. 3 della L. n. 241/90, in quanto il progetto della copertura come approvato anche dalla competente Soprintendenza presentava già i terrazzini;

4. eccesso di potere per carenza di presupposto e travisamento dei fatti.

Nel corso del giudizio si costituiva il Ministero per i Beni e le Attività Culturali evidenziando come il provvedimento comunale impugnato era stato emesso sulla base di un parere della Soprintendenza e che, in quanto tale, doveva considerarsi legittimo, con conseguente reiezione del ricorso in questione.

Con il ricorso RG n. 2510/99 si impugnava il provvedimento (prot. 14276/1998) del 12/02/1999 della Soprintendenza per i Beni Ambientali ed Architettonici del Veneto Orientale, nella parte in cui aveva negato la sanatoria delle opere sopra citate, affermando “*parere contrario alla demolizione della copertura poiché in contrasto con la tutela dell'immobile vincolato; parere favorevole alle sole modifiche interne*”.

In relazione a detto provvedimento si sosteneva l'esistenza dei vizi di: 1) violazione dell'art. 3 della L. 241/90 e eccesso di potere per contraddittorietà con precedenti provvedimenti e travisamento dei fatti; 2) eccesso di potere per carenza di motivazione, illogicità grave e manifesta, carenza di istruttoria e travisamento dei fatti;

Anche nel giudizio di cui all'RG 2510/1999 si costituiva il Ministero per i Beni e le Attività Culturali, sostenendo l'infondatezza del relativo ricorso.

La parte ricorrente nelle successive memorie presentava istanza di riunione dei ricorsi sopra citati, in relazione alla quale non si opponeva il Ministero per i Beni e le Attività culturali.

All'udienza del 09 Luglio 2014, uditi i procuratori delle parti costituite, il ricorso veniva trattenuto per la decisione.

DIRITTO

1.1 I ricorsi RG 11/99 e Rg 2510/99, previa riunione degli stessi in considerazione di un'evidente connessione soggettiva e oggettiva, sono fondati e vanno accolti.

1.1 Va, altresì, preliminarmente rilevato come il carattere analogo delle censure proposte consente una trattazione unitaria delle stesse e, in ciò, ritenendo che i provvedimenti impugnati risultano viziati da eccesso di potere e da un evidente difetto di istruttoria e di motivazione.

2. Costituisce dato accertato come il progetto della copertura, sempre riferito ai terrazzi di cui si tratta, risultava assentito da un precedente permesso di costruire, emanato su parere conforme della Soprintendenza.

2,1 Ne consegue che una motivazione di diniego, diretta a contrastare quanto in precedenza affermato, avrebbe dovuto essere congruamente motivata e, ciò, considerando come l'intervento di cui si tratta si limitava a prevedere l'accorpamento di terrazze già assentite.

2.2 La particolarità della fattispecie esaminata avrebbe richiesto che la Soprintendenza, illustrasse le ragioni e i motivi in relazione ai quali

riteneva di adottare un parere contrastante con quanto già affermato e che, pure, aveva portato ad assentire quanto sopra citato.

2.3 Ne consegue che una valutazione d' incompatibilità così come sopra ricordata si traduce in un giudizio apodittico e generico, di per sé, difficilmente comprensibile, oltre a rivelare una base d'istruttoria non sufficientemente accurata.

3. Si consideri, ancora, che un costante orientamento giurisprudenziale, peraltro di recente sostenuto anche da questo Tribunale, ha rilevato come la funzione della motivazione del provvedimento amministrativo è diretta a consentire al destinatario di ricostruire l'iter logico-giuridico in base al quale l'amministrazione è pervenuta all'adozione di tale atto, nonché le ragioni ad esso sottese; e ciò allo scopo di verificare la correttezza del potere in concreto esercitato, nel rispetto di un obbligo da valutarsi, invero, caso per caso in relazione alla tipologia dell'atto considerato ((TAR Veneto 767 e 768 del 2014), Cons. Stato, sez. V, 4 aprile 2006, n. 1750; sez. IV, 22 febbraio 2001 n. 938, sez. V, 25 settembre 2000 n. 5069).

3.1 Si è, altresì, precisato che la valutazione discrezionale dell'Amministrazione preposta alla tutela del vincolo deve essere strettamente riferita ai luoghi in cui il manufatto viene ad incidere, con un onere dell'Amministrazione di indicare le specifiche ragioni in relazione alle quali le opere edilizie non si ritengono adeguate (si veda TAR Piemonte n. 1024/2013 e TAR Veneto 1394/2013).

3.2 E', allora, evidente che una motivazione puntuale deve ritenersi necessaria, anche a prescindere dalla particolarità della fattispecie e, ciò, affinché siano sempre esternate le ragioni che giustificano la

determinazione assunta, non potendo la motivazione espressa in essa esaurirsi in semplici, generiche locuzioni di stile.

3.3 Nulla di tutto ciò è presente nei provvedimenti impugnati e, ciò, considerando come il diniego della Soprintendenza non reca nessun riferimento concreto all'ambiente circostante, così come non viene evidenziato quale elemento delle terrazze risulterebbe in contrasto con i valori ambientali e paesaggistici tutelati.

3.4 La motivazione del parere contrario alla demolizione della copertura è stata disposta *“perché deturpa l'ambiente vincolato dalla legge n. 1089/1939”*, motivazione quest'ultima che per il suo tenore non può non essere considerata apodittica.

3.5 Nemmeno può condividersi l'argomentazione dell'Avvocatura distrettuale dello Stato nella parte in cui si limita a ricordare il carattere discrezionale del parere della Soprintendenza e, in ciò, senza esplicitare quegli elementi che sarebbero in contrasto con l'intervento di accorpamento di terrazze già assentite.

3.6 Anche nel ricorso RG 11/99 la Soprintendenza, nel costituirsi, non ha esplicitato le ragioni a fondamento del rigetto, limitandosi a rilevare come il provvedimento di rigetto della concessione in sanatoria, e quindi il precedente parere, trovino la loro motivazione nell'incompatibilità delle opere realizzate con il valore storico architettonico dell'immobile.

3.7 Sul punto va, altresì, evidenziato che l'esistenza di un immobile vincolato non comporta automaticamente l'insanabilità dello stesso, ma obbliga l'autorità competente ad una valutazione di compatibilità

strettamente correlata alle caratteristiche del manufatto e all'eventuale assentibilità degli interventi proposti.

4. L'accoglimento delle censure sopra citate consente di assorbire gli ulteriori motivi proposti.

In conclusione i ricorsi RG 11/99 e RG 2510/1999 vanno accolti e per l'effetto va disposto l'annullamento degli atti impugnati.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Seconda) definitivamente pronunciando sui ricorsi RG 11/99 e RG 2510/99, come in epigrafe proposti, li accoglie e per l'effetto annulla gli atti impugnati.

Condanna la Soprintendenza per i Beni e le Attività culturali, e con riferimento ad entrambi i ricorsi, al pagamento delle spese di lite che liquida in euro 3.000,00 (tremila//00) oltre iva e cpa.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 9 luglio 2014 con l'intervento dei magistrati:

Oria Settesoldi, Presidente

Giovanni Ricchiuto, Referendario, Estensore

Nicola Fenicia, Referendario

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 04/08/2014

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)